MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018, n. 102

Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone». (18G00132)

(GU n.206 del 5-9-2018)

Vigente al: 20-9-2018

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un Regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8 relativo al funzionamento delle aree marine protette;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il

nuovo codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, che all'articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DGPNM) e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;

Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:

ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;

ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;

ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;

ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;

Considerato che,

la Direzione generale per la protezione della natura e del mare,

preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;

con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;

con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;

Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite;

Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018
Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2512

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Allegato 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO TESTA - PUNTA FALCONE»

(ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
legge 6 dicembre 1991, n. 394)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;

2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» indicato nelle premesse del presente Regolamento;

7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le

unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;

12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative;

14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;

15. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;

16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni;

17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non consentite

1. Sono fatte salve le finalita' e la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 4.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone, delimitate dalla congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

2. La zona A e' sottoposta a regime di riserva integrale ed e'

costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia allegata e di seguito descritto:

2.1. tratto di mare a ovest del promontorio di Capo Testa, comprendente le Secche del Diavolo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41° 14' 47.25'' N	009° 06' 25.33'' E
B	41° 14' 55.22'' N	009° 07' 22.51'' E
C	41° 13' 15.91'' N	009° 07' 22.33'' E
D	41° 13' 22.00'' N	009° 06' 25.19'' E

3. La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da due tratti di mare, alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare; le zone sono rappresentate nella cartografia allegata e sono di seguito descritte:

3.1. zona B, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra l'estremita' est di Porto Quadro e la punta ad est di Cala Balcaccia delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
N (in costa)	41° 15' 11.42'' N	009° 12' 47.77'' E
J	41° 15' 32.25'' N	009° 12' 47.84'' E
K	41° 16' 03.75'' N	009° 13' 59.16'' E
L	41° 14' 56.89'' N	009° 16' 13.05'' E
M (in costa)	41° 14' 21.74'' N	009° 16' 12.91'' E

3.2. zona B, tratto di mare circostante il promontorio di Capo Testa delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
G (in costa)	41° 13' 00.25'' N	009° 09' 48.83'' E
C	41° 13' 15.91'' N	009° 07' 22.33' E
B	41° 14' 55.22'' N	009° 07' 22.51'' E
H	41° 15' 18.62'' N	009° 10' 10.87'' E
I (in costa)	41° 14' 29.89'' N	009° 10' 10.75'' E

3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra il limite est di Baia Santa Reparata e il limite est della Spiaggia di Rena Bianca delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
I (in costa)	41° 14' 29.89'' N	009° 10' 10.75'' E
H	41° 15' 18.62'' N	009° 10' 10.87'' E
E	41° 15' 28.98'' N	009° 11' 25.57'' E
F (in costa)	41° 14' 45.09'' N	009° 11' 25.44'' E

4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte dell'area marina protetta, all'interno del perimetro, costituita da due tratti di mare come di seguito descritti:

4.1. tratto di mare ad ovest del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
T (in costa)	41° 11' 52.27'' N	009° 09' 13.52'' E
U	41° 13' 12.45'' N	009° 05' 57.98'' E
P	41° 15' 25.96'' N	009° 05' 58.18'' E
Q	41° 16' 12.01'' N	009° 11' 29.51'' E
R	41° 15' 36.62'' N	009° 11' 42.01'' E
S (in costa)	41° 14' 33.06'' N	009° 11' 41.91'' E

4.2. tratto di mare ad est del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
V (in costa)	41° 14' 39.67'' N	009° 11' 55.74'' E
W	41° 16' 21.36'' N	009° 12' 37.02'' E
X	41° 16' 32.73'' N	009° 13' 59.26'' E
Y	41° 15' 12.04'' N	009° 16' 40.92'' E
Z (in costa)	41° 13' 49.79'' N	009° 16' 40.57'' E

5. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, e' escluso dalla perimetrazione dell'area marina protetta.

6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).

Art. 5.

Attivita' consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	a) le attivita' di soccorso e sorveglianza;
	b) le attivita' di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
	c) le attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
Zona B di riserva generale	a) le attivita' consentite in Zona A
	b) la balneazione;
	c) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa;
	d) l'accesso, alle unita' a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
	e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 2;
	f) l'accesso, alle imbarcazioni che non sono in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 2, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento;
	g) l'accesso, alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
	h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di

	tutela dei fondali;
	i) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
	l) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune di Santa Teresa di Gallura alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
	m) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;
	n) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 3.
	o) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attivita' di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Santa Teresa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
	p) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Santa Teresa.
Sottozona Bs riserva generale speciale	a) le attivita' richiamate per la Zona B ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), n).
Zona C di riserva parziale	b) le attivita' consentite in zona B;
	c) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 2;
	d) l'ormeggio, alle unita' da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma

	2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
	e) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Santa Teresa di Gallura sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore con il Regolamento di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel Regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':

a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;

c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;

f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,

g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' da diporto;

m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico

di arrivo nella zona di avvicinamento;

o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.

Art. 7.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 8.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la restituzione in pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso al soggetto gestore che irroga la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui

al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9.

Pubblicita'

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

Parte di provvedimento in formato grafico